

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1561)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del Tesoro

(TAVIANI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 MAGGIO 1961

Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1961, n. 195, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1960-61.

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge che si sottopone al Vostro esame è inteso a convalidare, ai termini dell'articolo 42 — terzo comma — della legge di contabilità generale dello Stato, il decreto del Presidente della Repubblica sopra specificato, con il quale si è fatto luogo all'assegnazione di complessive lire 265.000.000 agli stati di previsione dei Ministeri qui di seguito specificati, onde sopperire alle seguenti inderogabili esigenze:

MINISTERO DELL'INTERNO

Assegni a stabilimenti ed Istituti diversi di assistenza (cap. n. 98) . L. 200.000.000
(in relazione alla necessità di inderogabili prestazioni di carattere assistenziale, prima non prevedibili)

MINISTERO DEL TESORO

Spese riservate della Presidenza del Consiglio dei Ministri (cap. n. 60) » 50.000.000
(per esigenze di carattere indilazionabile, prima non prevedibili)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Spese di rappresentanza e di cerimoniale (cap. n. 34) L. 15.000.000
(assegnazione indispensabile connessa con le visite in Italia di Capi di Stato
esteri, prima non prevedibili)

L. 265.000.000

=====

Alle integrazioni predette, ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 136 del vigente Regolamento di contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, si è provveduto mediante prelevamento dal fondo di riserva per le spese imprevedute, iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1960-61, in base alla facoltà di cui all'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato.

DISEGNO DI LEGGE

—

Articolo unico.

È convalidato il decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1961, n. 195, concernente il prelevamento di lire 265.000.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'esercizio finanziario 1960-61.

ALLEGATO

Decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1961, n. 195, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 10 aprile 1961

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTO l'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

VISTO l'articolo 87 — quarto e quinto comma — della Costituzione della Repubblica;

VISTE le leggi 18 ottobre 1960, n. 1200; 19 ottobre 1960, n. 1197 e 26 ottobre 1960, n. 1204;

CONSIDERATO che sul fondo di riserva per le spese impreviste, iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1960-61, esiste la necessaria disponibilità;

SENTITO il Consiglio dei Ministri;

SULLA proposta del Ministro Segretario di Stato per il Tesoro;

DECRETA:

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, iscritto al capitolo n. 387 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1960-61, è autorizzato il prelevamento di lire 265.000.000 che si inscrivono ai sottoindicati capitoli dei seguenti stati di previsione, per il detto esercizio finanziario:

MINISTERO DELL'INTERNO

Spese per l'assistenza pubblica:

Cap. n. 98. — Assegni a stabilimenti ed Istituti diversi di assistenza compresi quelli a carattere fisso. Sussidi di assistenza e contributi per provvidenze eccezionali	L. 200.000.000
--	----------------

MINISTERO DEL TESORO

Presidenza del Consiglio dei Ministri — Uffici di Presidenza:

Cap. n. 60. — Spese riservate della Presidenza del Consiglio dei Ministri	» 50.000.000
---	--------------

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Spese generali:

Cap. n. 34. — Spese di rappresentanza e di cerimoniale. Spese di ricevimento in Italia di Capi di Stato e personalità estere, nonché di comitive straniere che vengono in Italia in visita ufficiale

L.	15.000.000
<hr/>	
L.	265.000.000
<hr/> <hr/>	

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 marzo 1961

GRONCHI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

FANFANI-TAVIANI